



COMUNE DI TRINITAPOLI

(PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con DPR del 05-04-2022

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 2 del Registro del 01-03-2024

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 13:50 in Trinitapoli nella sede della residenza municipale la Commissione Straordinaria nominata con DPR del 05-04-2022 ex art. 144 del D. Lgs. 18-08-2000, n.267 e il Segretario Generale del Comune di Trinitapoli Dott. Beniamino Iorio incaricato della redazione del verbale, con le funzioni di cui all'art. 97 – comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000, hanno assunto la presente deliberazione.

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

	PRESENTE - ASSENTE
Ferri Giuseppina	Presente
Guerra Salvatore	Presente in videoconferenza
Santoro Massimo	Presente

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Premesso che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

Visto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (il 7,60 per mille a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e il 3,00 per mille al Comune)	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Preso atto che l'art. 6 bis del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 dispone che “In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024 le aliquote in vigore nell'anno 2023;

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
5. terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 30/07/2020;

Dato atto che

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;

— lo Statuto comunale;

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e parte integrante

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI CONFIRMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- 1.1 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;
- 1.2 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 1.3 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille, di cui 7,60 per mille allo Stato e 3,00 per mille al Comune;
- 1.4 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 1.5 terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 1.6 aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott.ssa Maria Rosaria Marrone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Esaminata la proposta del Responsabile del Settore II innanzi riportata;

Visto il Decreto Prefettizio n. 13001 del 01-04-2022 recante la sospensione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la conseguente nomina dei Commissari Prefettizi per la provvisoria gestione dell'Ente;

Visto il verbale di insediamento del 01-04-2022, prot. n. 5828;

Richiamati:

- il DPR 5 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2022 al foglio n. 659, con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio comunale di Trinitapoli affidando la gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi e comunque fino all'insediamento degli Organi ordinari, alla Commissione Straordinaria composta dalla dott.ssa Giuseppina FERRI, Viceprefetto, dal dott. Salvatore GUERRA, Viceprefetto Aggiunto, dal dott. Massimo SANTORO, Funzionario Economico Finanziario;
- il DPR 18 luglio 2023, con il quale è stata disposta la proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli per il periodo di sei mesi;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1 del 20-04-2022 avente ad oggetto: "Insediamento della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Trinitapoli" dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuta la propria competenza, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Rosaria Marrone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Maria Rosaria Marrone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2024*”

Stante l’urgenza di provvedere, quale atto propedeutico all’approvazione del bilancio, ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.=

Redatto e sottoscritto

La Commissione Straordinaria
Dott.ssa Giuseppina Ferri
Dott. Salvatore Guerra
Dott. Massimo Santoro

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Beniamino Iorio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.